



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Prot.n. 24/ 232 AOS/2.

Bari, 12 GEN. 2006

SOLO VIA FAX

e.p.c.

Ai Direttori Generali
Aziende UU.SS.LL.
della Regione

Ai Direttori Generali
Aziende Ospedaliere
della Regione

Agli II.R.C.C.S.

Agli Enti Ecclesiastici

Alla F.I.MM.G

Alla Svmservice Spa

LORO SEDI

Oggetto: Livelli Essenziali di Assistenza - DGR n.2242 del 23.12.2002 -- Sentenze Consiglio di Stato. Ulteriori precisazioni.

Facendo seguito alla nota di questo Settore n.24/707/AOS/2 del 04.11.2005, concernente l'oggetto ed alle precisazioni già fornite con nota n.24/1953/AOS/2, considerato che si registrano comportamenti difformi nell'ambito delle diverse Aziende UU.SS.LL. della Regione, si ritiene opportuno fornire ulteriori ed esaustive precisazioni.

Com'è noto, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez.IV, con ordinanze nn.5437, 5438, 5439 e 5440 del 09.12.2003 ha sospeso l'efficacia della citata DGR n.2242/2002 nella parte relativa:

1. alle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione (fisiocinesiterapia) da erogarsi nell'ambito del S.S.R.;
2. alla necessità di prescrizione (programma riabilitativo) da parte di un fisiatra per l'erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitazione;
3. alla limitazione delle prestazioni odontoiatriche da erogarsi nell'ambito del S.S.R..

Per effetto delle citate ordinanze, l'applicazione della DGR n.2242/2002 è stata sospesa limitatamente alle parti sopra indicate.


Di conseguenza, ha riacquisito piena efficacia la deliberazione n.310 dell'08.04.2002 con la quale la Giunta regionale ha emanato le prime disposizioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del DPCM 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

Con tale provvedimento, come già chiaramente precisato con la precedente nota del 09.12.2005, si disponeva che le prestazioni di cui all'allegato 2B del DPCM 29 novembre 2001 **potevano essere erogate alle medesime condizioni in essere prima dell'emanazione del provvedimento sui LEA**, fino all'adozione del provvedimento (la DGR n.2242/2002) che avrebbe individuato le indicazioni cliniche, previste dall'allegato 2B del DPCM 29.11.2001, per l'erogazione delle suindicate prestazioni.

Pertanto, venute meno, per effetto delle richiamate pronunce giurisdizionali, le "indicazioni cliniche" di cui alla DGR 2242/2002 per l'erogazione di prestazioni relative alla branche di medicina riabilitativa odontoiatria, tali prestazioni (ivi comprese le prestazioni di *laserterapia antalgica*, *elettroterapia antalgica* e *ultrasuonoterapia*, che, com'è noto sono incluse nell'allegato 2B del citato DPCM per effetto dell'art.18, comma 4, della L.R. n. 20/2002) **possono essere prescritte ed erogate seguendo le modalità vigenti prima dell'emanazione del DPCM sul LEA** (modalità attualmente utilizzate per la prescrizione ed erogazione delle prestazioni contenute nel vigente nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali).

Quanto sopra, ovviamente, fino ad avvenuta esecutività del regolamento regionale, in corso di emanazione, di individuazione delle indicazioni cliniche per l'erogazione delle prestazioni in argomento, previste dall'allegato 2B del DPCM 29.11.2001.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dr. Pasquale Gentile)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Silvia Papini)

